

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III<sup>o</sup> SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/CSA  
(2018/2019)

### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 061/CSA– RIUNIONE DEL 6 DICEMBRE 2018

#### I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Fabio Di Cagno, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

#### **1. RICORSO DELL’A.S.D. FENICE VENEZIAMESTRE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SEDICO/FENICE VENEZIAMESTRE DEL 20.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 263 del 09.11.2018)

L’A.S.D. Fenice Veneziaestre proponeva reclamo in data 17.11.2018 avverso la delibera del Giudice Sportivo del 9.11.2018 pubblicata in Com. uff. n. 263 con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0-6, seguito gara Sedico/Fenice Veneziaestre del 20.10.2018.

La questione nel merito verte sulla posizione irregolare del calciatore Alvisè Tenderini, squalificato nella stagione precedente per 6 giornate effettive di gara come da Com. Uff. Comitato Regionale Veneto n. 77 del 16.5.2018.

Ragion per cui, nel giudizio di primo grado la società Sedico evidenziava che:

- il calciatore si sarebbe trovato in posizione irregolare, in quanto non potendo partecipare al campionato regionale Veneto Under 21 relativo alla stagione in corso perché non più in età, avrebbe dovuto scontare la sanzione della squalifica – ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 22 C.G.S. – nel Campionato al quale attualmente partecipa, ossia il Campionato Nazionale di Serie B, Girone B, Calcio a 5;
- il Tenderini, dunque, ancora squalificato ad avviso dell’A.S.D. Sedico, aveva preso parte all’incontro come indicato nella distinta.

In virtù di ciò, impugnava l’omologazione del risultato della gara in discorso (1 a 4) conseguito sul campo, chiedendo la sanzione della perdita della gara.

Controparte, al contrario, si doleva della proposizione tardiva del reclamo in quanto il Sedico, pur avendo notificato nei termini il preannuncio di reclamo, non presentava ricorso – come indicato dall’art. 29, commi 7 e 8 lett. b, C.G.S. – entro il termine perentorio di giorni 3 (tre) dalla gara, svoltasi sabato 20.10.2018, ma depositava il ricorso soltanto il 26.10.2018, ossia 5 (cinque) giorni dopo.

Ciò nonostante il giudice di prime cure ammetteva il reclamo, motivando il suo provvedimento in questo modo: «Esaminato il reclamo in oggetto, si rileva che la controversia riguarda l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore Alvisè Tenderini, sulla posizione del quale lo scrivente Giudice Sportivo si è pronunciato con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 190 del 20.10.2018. Controdeduce la società Fenice Venezia Mestre specificando che le motivazioni a sostegno del reclamo del Sedico sono state inoltrate al di là dei termini previsti dall’art. 29 comma 7 lett. b C.G.S.. Al riguardo si precisa che già nel preannuncio di reclamo, correttamente inviato entro le 24 ore successive alla disputa dell’incontro, erano contenuti tutti gli elementi utili a valutare l’attendibilità della pretesa, per cui il tardivo inoltro del reclamo di per sé non rileva. La *ratio* della norma dell’art. 29 C.G.S. è quella di rendere sollecite le società ricorrenti a produrre in termini ristretti gli elementi a suffragio delle loro pretese, per consentire al giudice sportivo di procedere speditamente all’omologazione o meno del risultato della gara con conseguenti riflessi sulla classifica. Nel caso di specie, la società ricorrente, fin dalla redazione del preannuncio di reclamo ha specificato dettagliatamente i motivi della doglianza consentendo allo scrivente giudice sportivo di poterla

valutare, indipendentemente dal successivo inoltro del reclamo che, nella fattispecie, ricalcando le argomentazioni già contenute nel preannuncio, assume una valenza meramente pleonastica».

In sede di gravame la ricorrente ribadiva la tardività del ricorso, là dove la resistente – l'A.S.D. Sedico, in questo caso – manteneva ferma la sua richiesta di sanzionare con la perdita della gara controparte, evidenziando nuovamente la posizione irregolare del calciatore Tenderini.

Tanto premesso, questa Corte ritiene che la questione verta non tanto sulle motivazioni poste a fondamento della denuncia della posizione irregolare del calciatore Tenderini, quanto sul rispetto dei termini perentori per la presentazione del reclamo e sulla stessa funzione di questi ultimi ex art. 29 C.G.S..

Orbene, attenzione deve essere rivolta a due elementi: in primo luogo, è necessario comprendere la funzione dei termini perentori e della sequenza di atti (preannuncio di reclamo e reclamo) individuati all'art. 29 C.G.S.; in secondo luogo, va analizzato in maniera approfondita il contenuto del preannuncio di reclamo dell'A.S.D. Sedico, utilizzato dal Giudice di primo grado per deliberare.

Con riferimento alla *ratio* della norma in parola, vi è da dire che il rispetto dei termini imposti dal Codice di giustizia per la motivazione del reclamo – atto dal legislatore sportivo volutamente differenziato dal preannuncio – entro limiti di tempo prestabiliti risponde al principio di fisiologia e razionalità processuale, al fine di evitare di falsare gravemente e di squalificare le regole del gioco processuale e così anche il principio di difesa e quello della parità delle armi. La *ratio* insita nei termini perentori trova fondamento nel più generale potere di regolamentazione del procedimento di giustizia sportiva e risponde altresì ad un'esigenza di celerità e di corretta scansione delle attività procedurali in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e allo scopo di bilanciare le posizioni difensive delle parti nel rispetto del pieno contraddittorio (art. 111 cost.), e non può essere disattesa.

Sotto il secondo profilo, quello inerente al caso posto all'attenzione di questo Collegio, si rileva che la ricostruzione del giudice di primo grado, secondo la quale nel preannuncio di reclamo proposto dall'A.S.D. Sedico fossero già contenute le motivazioni del ricorso tardivo, è smentita dallo stesso sodalizio, là dove – proprio nel preannuncio – afferma che «la società scrivente informa che intende presentare ricorso». Questo conduce a ritenere che nel giudizio davanti al giudice di prime cure anche alla reclamante – l'A.S.D. Sedico, nel caso di specie – era ben chiaro che il ricorso motivato sarebbe stato presentato successivamente, nella tempistica indicata dal Codice di giustizia, approfondendo le tematiche soltanto appena accennate in sede di preannuncio. Tale atto, per come è stato strutturato dalla società Sedico, non può considerarsi, dunque, un reclamo perfezionato. Denota, al contrario, la sua natura di atto meramente propedeutico al reclamo in senso stretto, come da prassi consolidata.

Sì che, in virtù di quanto affermato, il reclamo presentato in primo grado dall'A.S.D. Sedico è da ritenersi tardivo e non ammissibile.

Per questi motivi, la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Fenice Veneziamestre di Mestre (Venezia) annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato conseguito sul campo di 1-4.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

## **2. RICORSO DELL'A.S. MIRAFIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-6 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CIAMPINO ANNI NUOVI/MIRAFIN DEL 13.10.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 251 del 07.11.2018)

Con ricorso del 12.11.2018 la società A.S. Mirafin di Pomezia (RM) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 del 7.11.2018 (Com. Uff. n. 251) con la quale, su reclamo della società Ciampino Anni Nuovi, le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara del 13.10.2018 con il punteggio di 0 – 6, sul presupposto che fosse stato schierato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore Costa Pinto Paulo Nuno.

La reclamante lamenta l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo, il quale non avrebbe tenuto nel debito conto la circostanza che il calciatore, effettivamente squalificato per n. 1 giornata il 13.11.2017 (Com. Uff. n. 236) quale tesserato della società Gymnastic studio C5, non aveva più disputato alcuna gara con tale società (in quanto esclusa dal campionato di competenza) ed era stato successivamente trasferito presso una società rumena sino al termine di quel campionato, per poi essere nuovamente tesserato in Italia da essa reclamante. Invoca pertanto l'applicazione dell'art. 12 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori, ai sensi del quale la squalifica avrebbe dovuto essere scontata nel campionato rumeno, con la precisazione che, ove ciò non fosse avvenuto, la FIGC avrebbe dovuto informare la nuova società di destinazione. In mancanza, la

posizione del calciatore doveva essere considerata regolare, con conseguente omologazione del risultato conseguito sul campo (1 - 2 in favore di essa A.S. Mirafin).

Resiste la società A.S.D. Ciampino Anni Nuovi C5 con memoria difensiva del 30.11.2018 con la quale, dopo aver riepilogato i trasferimenti del calciatore Costa Pinto, eccepisce l'irrelevanza della normativa internazionale invocata dalla controparte in quanto non risultava provato che il calciatore avesse scontato la squalifica nel campionato rumeno, con conseguente corretta applicazione, da parte del Giudice Sportivo, del combinato disposto degli artt. 53 N.O.I.F. e 22, 5° comma, C.G.S..

Conclude pertanto per la conferma della decisione impugnata.

Il reclamo della A.S. Mirafin è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

La vicenda, sul piano fattuale, è incontestata.

Il calciatore Costa Pinto Paulo Nuno, quale tesserato per la società Gymnastic studio C5, in data 20.11.2017 venne squalificato per n. 1 giornata (Com. Uff. n. 236). Tale società, tuttavia, non si presentava per disputare le gare successive e veniva pertanto esclusa dal campionato, con conseguente svincolo di tutti i calciatori per essa tesserati.

Nel gennaio 2018, nel rispetto della normativa internazionale sui trasferimenti, il calciatore veniva tesserato dalla società rumena Imperial Wet Futsal fino al termine della Stagione Sportiva 2017/2018.

Il 10.8.2018, infine, sempre nel rispetto della normativa internazionale, veniva nuovamente tesserato in Italia per la odierna reclamante A.S. Mirafin, disputando il 21.9.2018 la prima giornata di Coppa Italia e subendo anche in tale occasione la squalifica per n. 1 giornata, squalifica scontata nella prima giornata di gara del campionato di A2.

Il 13.10.2018, infine, il calciatore Costa Pinto veniva nuovamente schierato nella gara disputata contro la società Ciampino Anni Nuovi.

Come si è detto, la A.S. Mirafin invoca l'art 12 del Regolamento FIFA sullo Status ed i Trasferimenti dei Calciatori, per effetto del quale il calciatore avrebbe dovuto scontare la squalifica presso la società rumena, previa comunicazione da parte della propria federazione circa la pendenza della squalifica. La stessa reclamante sostiene che, ove ciò non avvenisse, risulterebbe violato il generale principio di effettività della sanzione in quanto, evidentemente, basterebbe trasferirsi all'estero per sottrarsi a qualsivoglia squalifica.

In realtà, proprio la salvaguardia dell'invocato principio di effettività della sanzione, impone la rielezione del reclamo.

L'art. 12 del Regolamento FIFA (norma precettiva di diretta applicazione alle Federazioni nazionali) prevede che *"qualsiasi sospensione disciplinare fino a quattro gare o fino a tre mesi che sia stata imposta a un calciatore della Federazione di provenienza, e che non sia stata interamente scontata al momento del trasferimento, dovrà essere ugualmente applicata dalla Federazione di destinazione presso la quale il calciatore in questione verrà tesserato, affinché tale sospensione possa essere scontata all'interno della Federazione stessa. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione di provenienza ha l'obbligo di notificare la Federazione di destinazione ....per iscritto, per i calciatori tesserati come dilettanti, eventuali sospensioni disciplinari che debbano ancora essere [completamente] scontate"*.

Sta di fatto che non risulta provato in atti (e neppure la reclamante lo sostiene) che la squalifica sia stata effettivamente scontata in Romania né, per vero, che la Federazione italiana abbia effettuato la comunicazione di cui all'art. 12 suddetto: dovendosi peraltro ritenere che l'obbligo della Federazione di destinazione di far scontare la sanzione trova il suo presupposto indifettibile proprio nella comunicazione da parte della Federazione di provenienza.

Ne consegue che, allorquando il calciatore Costa Pinto è stato nuovamente trasferito in Italia e tesserato presso la A.S. Mirafin, la squalifica comminatagli con il Com. Uff. n. 236 - Stagione Sportiva 2017/2018 risultava ancora pendente e doveva essere scontata nella prima gara utile ex art. art. 22, 5° comma, C.G.S., non sussistendo peraltro alcun obbligo di relativa comunicazione da parte della FIGC alla nuova società, in assenza di corrispondente comunicazione da parte della Federazione rumena.

In conclusione, il calciatore medesimo ha partecipato in posizione irregolare all'incontro A.S.D. Ciampino Anni Nuovi - A.S. Mirafin del 13.10.2018, con conseguente legittima irrogazione, da parte del Giudice Sportivo, della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 - 6 a carico della società A.S. Mirafin.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Mirafin di Pomezia (Roma).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniele Cantini, Avv. Paolo Del Vecchio – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

### **3.RICORSO DEL S.S.D. VIAREGGIO 2014 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 VIAREGGIO/SAVONA DEL 10.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con il Com. Uff. n. 25 del 14.11.2018, in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores Under 19, SSD Viareggio 2014 vs. Savona FBC del 10.11.2018, ha inflitto alla SSD Viareggio 2014 a r.l. la sanzione dell'ammenda di € 100,00, con la seguente motivazione: "Per avere causato ritardo all'inizio della gara."

La S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. ha preannunciato ricorso dinanzi a questa Corte, con atto del 6.11.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali", ma non ha depositato nel termine di rito i motivi di ricorso.

Stante la perentorietà dei termini fissati dagli artt. 33 e 38 del CGS per il deposito del reclamo e dei relativi motivi, il ricorso preannunciato dalla S.S.D. Viareggio 2014 a r.l., non seguito dal deposito dei motivi, deve dichiararsi inammissibile.

Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Viareggio 2014 a r.l. di Viareggio.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **4.RICORSO DEL FOOTBALL MILAN LADIES AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOOTBALL MILAN LADIES/JUVENTUS FC DELL'11.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 28/DCF del 13.11.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 28/DCF del 13.11.2018, il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile infliggeva alla SSD Football Milan Ladies la sanzione della ammenda di €100,00 "per avere omesso di presentare all'arbitro la richiesta della Forza Pubblica, peraltro assente".

Avverso tale decisione la società Football Milan Ladies ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. chiedendo l'annullamento della sanzione comminata dal predetto Giudicante.

Il reclamo proposto dalla SSD Football Milan Ladies va accolto per le seguenti considerazioni in

#### **DIRITTO**

La reclamante sostiene di aver prodotto, ai fini del regolare svolgimento della gara Football Milan Ladies/Juventus F.C. dell'11.11.2018, valevole per la quarta giornata del Campionato Nazionale Primavera – Girone "1", tutta la documentazione necessaria (distinte di gara, documenti atlete, PEC con richiesta Forza Pubblica etc...), specificando, inoltre, come nessuna richiesta di integrazione documentale sia stata avanzata dai Direttori di Gara.

A tal fine allega copia della PEC trasmessa in data 12.10.2018 al Commissariato di P.S. "Lorenteggio" sito in Milano alla Via Francesco Primaticcio 3, CAP 20146.

L'art. 4 C.G.S. prende in considerazione le varie forme di responsabilità delle società calcistiche, precisando come le stesse rispondano oggettivamente anche del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza per le gare dalle stesse organizzate, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Con riferimento a questa forma di responsabilità è stata prevista, infatti, anche una circostanza aggravante: la mancata richiesta della forza pubblica (art. 4, comma 4, C.G.S.).

E' del tutto evidente come tale responsabilità non sussista nel caso di specie, avendo la reclamante trasmesso al sopracitato Commissariato di P.S. "Lorenteggio", in data 12.10.2018, la richiesta, ancorché generica, di presenza di Forza Pubblica, in occasione delle partite casalinghe disputate presso il Centro Sportivo Atletico Milano, sito in Via dei Ciclamini 18 a Milano.

In ragione della prova documentale fornita deve dunque ritenersi che l'assenza di Forza Pubblica, come evidenziata dal Direttore di Gara, non possa essere ascritta alla società reclamante avendo la stessa adempiuto nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento della FIGC.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Football Milan Ladies di Milano annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**5.RICORSO DELL’A.S.D. ISERNIA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARRETTA ANTONIO SEGUITO GARA ISERNIA/CASTELFIDARDO DEL 18.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

Con reclamo in data 4.12.2018, la A.S.D. Isernia Football Club ha impugnato, dinanzi a questa Corte, la delibera del Giudice Sportivo presso la F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti - Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018, in relazione alla gara Isernia Football Club vs. Castelfidardo del 18.11.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo, ha squalificato il calciatore Antonio Barretta per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “Per avere lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario senza tuttavia colpirlo.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta da tre a due giornate effettive di gara.

La società, sostiene che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore sia eccessivamente gravosa e severa in quanto il gesto sarebbe rimasto relegato alla fase del mero tentativo, senza che il giocatore cui esso era destinato fosse stato, nemmeno parzialmente, attinto.

Sarebbe pertanto applicabile la norma del C.G.S. che sanziona la condotta gravemente antisportiva, art. 19, comma 4, lettera a) e non quella che sanziona la condotta violenta, art. 19, comma 4, lettera b).

Nella riunione del 06 dicembre 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada respinto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Il fatto di cui trattasi è alquanto grave e merita adeguata risposta sanzionatoria. A nulla rileva la circostanza che lo “sputo” non abbia colpito il calciatore avversario, perché ad integrare la violazione contestata è sufficiente aver sputato contro una persona. Lo sputo, oltre ad essere un gesto civilmente ignobile, rientra, sul piano sportivo, nella categoria della condotta violenta e come tale viene sanzionato, ai sensi dell’art.19, quarto comma, lett. b), C.G.S., con la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare, nel caso in esame, proporzionata e congrua rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia F.C. di Isernia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

### **III COLLEGIO**

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

**6.RICORSO DEL S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/POL. CALCIO BUDONI SEGUITO GARA DEL 18.11.2018** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 21.11.2018 ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 400,00 alla reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Albalonga/ Pol. Calcio Budoni disputato il 18.11.2018, soggetti chiaramente riconducibili alla società reclamante, lanciavano sul terreno di gioco un pallone al fine di ostacolare un’azione di ripartenza della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento la società S.S.D. Albalonga ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 23.11.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.12.2018, inoltra formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi

federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Italo Pappa

**Publicato in Roma il 12 marzo 2019**

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina